

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
L'ALLESTIMENTO DELLA NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'AO ISTITUTI OSPITALIERI DI
CREMONA, ALL'A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI, ALL'A.O. CARLO POMA DI
MANTOVA, ALL'A.O. BOLOGNINI DI SERIATE E ALL'A.O. OSPEDALI RIUNITI DI
BERGAMO**

* * * * *

| | | | |
|--------|--|------|----|
| Art. 1 | Oggetto | Pag. | 2 |
| Art. 2 | Durata | Pag. | 2 |
| Art. 3 | Importo a base d'asta | Pag. | 2 |
| Art. 4 | Quantitativo presunto della fornitura | Pag. | 2 |
| Art. 5 | Caratteristiche tecniche minime e requisiti di conformità richiesti | Pag. | 3 |
| Art. 6 | Assistenza tecnica e istruzione del personale | Pag. | 4 |
| Art. 7 | Prescrizioni generali | Pag. | 5 |
| Art. 8 | Brevetti industriali e diritti d'autore Rischi e responsabilità del fornitore | Pag. | 8 |
| Art. 9 | Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza -Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e retributiva | Pag. | 8 |
| Art.10 | Rischi e responsabilità del fornitore | Pag. | 9 |
| Art.11 | Vicende soggettive dell'aggiudicatario | Pag. | 9 |
| Art.12 | Cessione del credito | Pag. | 10 |
| Art.13 | Cessione del contratto | Pag. | 10 |
| Art.14 | Inadempienze –penali | Pag. | 10 |
| Art.15 | Risoluzione -recesso | Pag. | 11 |

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di dispositivi medici per l'allestimento della nutrizione enterale neonatale (Linee viola) occorrenti all'AO Istituti Ospitalieri di Cremona, all'AO Carlo Poma di Mantova, all'AO della Provincia di Lodi, all'AO Bolognini di Seriate e all'AO Ospedali Civili di Bergamo.

La fornitura comprende la fornitura in noleggio di pompe siringa e del relativo materiale di consumo.

Destinatari della fornitura sono le Unità di Terapia Intensiva Neonatale delle Aziende Ospedaliere costituite in aggregazione d'acquisto.

Art. 2 - DURATA

La durata del contratto è di trentasei mesi decorrenti dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione.

E' prevista la facoltà di rinnovo, in forma espressa, per ulteriori trentasei mesi a discrezione delle Aziende succitate, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rispetto ai termini di scadenza così stabiliti è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto alle medesime condizioni economiche e normative in essere a tale data per un periodo di 12 mesi.

Art. 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo presunto della presente fornitura è di € **554.661,00 IVA esclusa** per i trentasei mesi di vigenza contrattuale.

Saranno accettate solo offerte pari o al ribasso pena l'esclusione dalla gara

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto della presente procedura non determina oneri relativi ai rischi interferenziali.

L'importo presunto relativo all'eventuale ulteriore periodo di rinnovo contrattuale (trentasei mesi) è pari ad € 554.661,00 iva esclusa.

L'importo presunto relativo all'eventuale periodo di proroga contrattuale è pari ad € 184.887,00 iva esclusa

Art. 4 - QUANTITATIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA

I fabbisogni presunti riferiti al materiale di consumo (espressi in pezzi) ed al numero di pompe siringa da fornire in noleggio per l'intera durata della fornitura sono i seguenti:

| | Materiale di consumo | Quantità triennale AO CREMONA | Quantità triennale AO LODI | Quantità triennale AO SERIATE | Quantità triennale AO MANTOVA | Quantità triennale AO BERGAMO |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Siringa sterile 1 ml | 1500 | 0 | 6000 | 43200 | 43900 |
| 2 | Siringa sterile 2,5 ml | 72000 | 0 | 30000 | 43200 | 98550 |
| 3 | Siringa sterile 5 ml | 1500 | 1500 | 24000 | 9400 | 10950 |
| 4 | Siringa sterile 10 ml | 13200 | 1500 | 30000 | 13200 | 14600 |
| 5 | Siringa sterile 20 ml | 39000 | 2400 | 30000 | 18800 | 0 |
| 6 | Siringa sterile 60 ml | 0 | 3000 | 18000 | 56300 | 73000 |
| 7 | Prolunga 150 cm c/a | 4500 | 2050 | 20000 | 87600 | 23000 |
| 8 | Prolunga 150 cm c/a+ rubinetto 3 vie o, in alternativa, Prolunga a Y di cm.150 c/a | 900 | 50 | 5000 | 420 | 730 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 9 | Tappo di sicurezza | 52500 | 1000 | 6000 | 11300 | 32900 |
| 10 | Cannula prelievo farmaco cm.5 c/a | 52500 | 0 | 24000 | 43200 | 0 |
| 11 | Cannula prelievo latte cm. 20 c/a | 13200 | 3000 | 30000 | 88200 | 3650 |
| 12 | SNG in PUR misure varie | 2700 | 1500 | 7500 | 3800 | 365 |
| 13 | SNG in PVC misure varie | 6000 | 0 | 500 | 9400 | 3650 |

POMPE SIRINGA TOTALE N.68

| AO CREMONA | AO LODI | AO SERIATE | AO MANTOVA | AO BERGAMO |
|------------|---------|------------|------------|------------|
| N. 5 | N. 2 | N. 15 | N.16 | N.30 |

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo delle Aziende ospedaliere.

Le quantità sopra indicate, sono puramente indicative, e non costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP, CRA e similari stipulate ai sensi della legge vigente. Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati.

Le aziende ospedaliere si riservano anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna rivalsa da parte del fornitore e senza compensazione di sorta, di:

- procedere ad acquisti sul libero mercato di particolari partite di merci, di cui al presente capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% della fornitura;
- sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto del contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori;
- stralciare i prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato.

Ognuna delle Aziende aggregate potrà, durante la vigenza contrattuale, estendere la propria aggiudicazione anche ai prodotti inizialmente non indicati nel proprio fabbisogno di gara in quanto a quel momento non utilizzati, ma per i quali si rendesse successivamente necessario l'approvvigionamento.

ART 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E REQUISITI DI CONFORMITA'

Le caratteristiche tecniche ed i requisiti di conformità indispensabili ed obbligatori dei dispositivi richiesti sono qui di seguito riportati.

REQUISITI DI CONFORMITA'

Sia le apparecchiature che il materiale di consumo oggetto della presente procedura devono essere conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 46/97 e s.m.i.

Tutti i dispositivi (materiale di consumo e pompe) devono altresì essere conformi alla norma UNI EN 1615:2001 in materia di “Cateteri e dispositivi di nutrizione enterale monouso e loro connettori – Progettazione e prove”

Al momento della scadenza dell’offerta, tutti i prodotti proposti devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad esempio: iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute).

I relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi (se previsti), devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti comunitari vigenti in materia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompe siringa

Le Pompe Siringa devono essere idonee per la nutrizione enterale neonatale

In particolare si richiede:

- velocità d’infusione da 0,1 ml/h;
- possibilità di utilizzo delle siringhe nelle varie misure che verranno richieste;
- caricamento rapido e rimozione sicura della siringa;
- alimentazione a rete e batteria con cavo standard ;
- complete di morsetti per collegamento a pali e stativi.

Le pompe offerte dovranno essere nuove di fabbrica, con esclusione di usato e/o rigenerato e di ultima generazione

Materiale di consumo:

- Sonde Naso-gastriche in Poliuretano (PUR), trasparenti, dotate di linea radiopaca, estremità distale con saldatura atraumatica e due fori laterali vicini/opposti, marcatura di profondità ogni cm. di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm. circa dall’estremità distale, raccordo che impedisce la connessione di linee dedicate all’infusione venosa, lunghezze e diametri vari, codice colore viola, monouso sterili.
- Sonde Naso-gastriche in PVC, prive di Ftalati, trasparenti, dotate di linea radiopaca, estremità distale con saldatura atraumatica e due fori laterali vicini/opposti, marcatura di profondità ogni cm. di lunghezza del tubo sulla superficie esterna a partire da 5 cm. circa dall’estremità distale, raccordo che impedisce la connessione di linee dedicate all’infusione venosa, lunghezze e diametri vari, codice colore viola, monouso sterili.
- Prolungha in PVC prive di ftalati, con raccordo di sicurezza che impedisce la connessione alla linea dedicata all’infusione venosa, lunghezza circa cm. 150, diametro interno 1,5 mm circa, esterno 2,5 mm. circa, codice colore viola, monouso sterili.
- Rubinetti a tre vie con connettori di sicurezza, con due connessioni luer lock maschio ed una luer lock femmina, codice colore viola, monouso sterili
- Siringhe con raccordo di sicurezza che impedisce la connessione con la linea EV, misure varie, codice colore viola, monouso sterili.
- Tappi con connessione di sicurezza, dotati di cono maschio adattabile unicamente a coni femmina dei dispositivi per alimentazione enterale, codice colore viola, monouso sterili.
- Cannule prelievo latte dotate di connettore di sicurezza maschio, lung. cm. 20 circa, codice colore viola, monouso sterili.
- Cannule prelievo medicinale dotate di connettore di sicurezza maschio, lung. cm. 5 circa, codice colore viola, monouso sterili.

Art. 6 - ASSISTENZA TECNICA E ISTRUZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico, per tutta la durata della fornitura, di ogni onere relativo alla manutenzione delle apparecchiature e dovrà garantirne la completa funzionalità e assicurare continuità delle prestazioni ed in particolare:

- garantire assistenza tecnica di tipo full-risk omnicomprensiva;
- risoluzione del guasto in loco e ripristino della funzionalità delle apparecchiature;
- disponibilità di apparecchiature sostitutive in caso di guasto prolungato.

La ditta dovrà provvedere, senza alcun onere per l'Azienda, ad una adeguata istruzione del personale utilizzatore per l'utilizzo corretto e sicuro delle apparecchiature e relativi consumabili.
La ditta dovrà altresì garantire idonea assistenza tecnica post-vendita.

Art. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI

Consegna, installazione e collaudo

Le apparecchiature noleggiate dovranno essere consegnate entro 20 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di formalizzazione del vincolo contrattuale e previo accordo con i competenti uffici dell'Azienda Ospedaliera. Alla consegna le apparecchiature dovranno essere corredate da documentazione atta a comprovare la conformità delle stesse alle norme di sicurezza.

Il collaudo delle apparecchiature avverrà alla presenza della Ditta aggiudicataria e sarà condotto in contraddittorio con i rappresentanti dell'Azienda Ospedaliera.

L'esito favorevole del collaudo sarà subordinato alla dichiarazione di positività del test di accettazione.

In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria si impegna a rimuovere tempestivamente tutti i difetti e/o vizi riscontrati o a completare la fornitura.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione dei test di accettazione e collaudo dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria.

I materiali di consumo oggetto del contratto dovranno essere forniti periodicamente, in soluzioni ripartite nel corso della validità del contratto, nei quantitativi, nei luoghi e con le periodicità indicate negli ordini di fornitura.

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità residua non inferiore ai 2/3 della durata di validità complessiva del prodotto.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e scaricamento a terra in porto franco. I prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara.

L'aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi delle Aziende, anche qualora emessi in osservanza del disposto di cui all'Allegato 6 della DGR 2633/2011 (NECA) senza limiti di quantità o importo.

Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al fornitore.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'immediato ritiro di quanto presente in Azienda provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la stazione appaltante;
- incidenti o mancati incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del lotto.

Luogo di consegna

L'aggiudicatario dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, i dispositivi oggetto di gara:

- ⌚ per l'A.O. di Cremona presso il Magazzino Farmaceutico dell'Azienda situato presso il Presidio Ospedaliero Cremonese Viale Concordia 1 – 26100 Cremona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- ⌚ per l'AO di Lodi presso il Magazzino Economale Via Secondo Cremonesi, 4 – 26900 Lodi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
- ⌚ per l'AO di Mantova presso il Magazzino Generale del Presidio Ospedaliero di Mantova Strada Largo Paiolo 10- 46100 Mantova dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30
- ⌚ per l'AO di Seriate presso il Magazzino di Farmacia – Ospedale Pesenti Fenaroli Via Mazzini 88 – 24022 Alzano L.do (BG) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00

- Ⓢ per l'AO di Bergamo presso il Magazzino Generale CTF Group, Via Provinciale 16 – 24020 Lallio (Bg) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00

Le Aziende si riservano di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordinativo di fornitura.

La consegna dei prodotti deve avvenire entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine, nei giorni feriali (sabato escluso).

Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, in deroga a quanto stabilito per la consegna ordinaria, il fornitore dovrà prestarle non appena ricevuto l'ordine, secondo tempi e modalità stabilite di volta in volta dalle Aziende.

Le operazioni di carico e scarico competono all'aggiudicatario che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Ospedaliere. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Azienda ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d'ordine dell'Azienda, il luogo di consegna, l'elenco dettagliato del materiale consegnato e in caso di attività di cantiere, il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi (art. 4 L. 13/8/2010 n.136). Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall'eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell'Azienda a riprova dell'avvenuta consegna. Le Aziende si riservano di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Servizio ricevente.

La firma posta su tale documento certifica la mera corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo. Le Aziende si riservano di accertare la quantità e qualità dei prodotti consegnati in un momento successivo.

Confezionamento e imballo

I dispositivi dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano un perfetto stato di conservazione nonché il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il codice dei prodotti, il tipo e il numero dei materiali contenuti, la ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente al momento della consegna; qualora sia richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, i confezionamenti devono riportare la dicitura "sterile", il metodo di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d'uso e le modalità di conservazione. Le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento dovranno essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi). Dovranno quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.

Difetti e imperfezioni

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dalla documentazione di gara ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende e l'aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione senza alcun aggravio di spesa. Quanto sopra vale anche qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni. E' a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento delle merci ritirate. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

La dichiarazione della presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta delle Aziende, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi dispositivi analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle Aziende Ospedaliere. Sarà facoltà di queste ultime acquistare i nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze.

dei settori di utilizzo. L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda interessata.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica dovesse consentire economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione

In caso di sostituzione, totale o parziale, la ditta dovrà fornire adeguata formazione al personale utilizzatore per il corretto utilizzo dei nuovi dispositivi.

Corrispettivi e termini di pagamento

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e negli atti allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, le Aziende corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono infatti intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto su stabilito.

Le fatture, da inviare in triplice copia a fronte di ogni singolo ordine, dovranno contenere l'indicazione del numero d'ordine, della bolla di consegna e del luogo di consegna della merce e dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'A.O. di Cremona: ☐ se inviata a mezzo posta a Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona - U.O. EconomicoFinanziaria, viale Concordia 1- 26100 Cremona ☐ se inviata via mail ragioneria@ospedale.cremona.it
- per l'A.O. della Provincia di Lodi: se inviata a mezzo posta a Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Piazza Ospedale 10, 26900 Lodi; se inviata via mail a ragioneria@pec.ao.lodi.it
- per l'AO di Mantova: Ufficio Protocollo Generale – AO Carlo Poma di Mantova, Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova
- per l'AO di Seriate: Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate – Via Paderno, 21 - 24068 Seriate
- per l'AO di Bergamo presso l'Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Bergamo Piazza OMS 1 – 24128 Bergamo

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. Oltre il termine suindicato, a richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa vigente.

Si fa presente che la Regione Lombardia ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Revisione Prezzi

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi di espletamento della fornitura, mentre a partire dal secondo anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D.L.vo 163/06 smi, secondo le rilevazioni di cui all'art. 7 – comma 4, lettera c. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice inflativo ISTAT FOI 3.1 (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto. La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto all'U.O. Provveditorato Economato dell'Azienda Capofila che provvederà all'istruttoria prevista dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 (CONSIP), comprendessero anche forniture di prodotti di cui alla presente gara, si procederà ad apposito negoziato in caso di prezzi superiori a quelli in convenzione.

Recesso

Le Aziende ospedaliere si riservano la facoltà di recesso senza oneri qualora Centrale Regionale Acquisti attivi una convenzione avente ad oggetto la medesima fornitura con condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente stesso.

ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda una azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa Azienda Ospedaliera, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad informare l'aggiudicatario delle iniziative di cui sopra.

Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto.

ART. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (D.U.V.R.I) TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi si impegnano ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso INAIL e INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

A titolo meramente esemplificativo, i soggetti di cui sopra si obbligano:

- Ⓟ ad osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- Ⓟ ad osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro e di Zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- Ⓟ a munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale
- Ⓟ a fornire il proprio personale di apparecchiature, attrezzature, opere provvisorie conformi alle disposizioni normative vigenti;
- Ⓟ ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato e idoneo al lavoro da svolgere;
- Ⓟ a munire il proprio personale di cartellino/tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18 comma 1 lett. u) D.Lgs. 81/2008 e art. 5 Legge 136/2010);
- Ⓟ a informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare.

La stazione appaltante:

- Ⓟ nel caso in cui, a seguito di acquisizione del DURC di uno o più dei soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, rilevi una inadempienza contributiva tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e disporrà il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi
- Ⓟ nel caso in cui l'appaltatore, il subappaltatore o i soggetti titolari di subappalti e cottimi ritardino il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto applicherà le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 207/2011.

Le Aziende Ospedaliere di Cremona, Mantova e Bergamo hanno redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Gli aggiudicatari, nell'espletamento della fornitura, dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel documento suddetto.

I concorrenti potranno reperire il DUVRI delle diverse A.O. nella seguente modalità:

- per l'A.O. di Cremona scaricabile dal sito dell'Azienda: www.ospedale.cremona.it sezione Bandi di Gara;
- per l'A.O. di Mantova il concorrente deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili sul sito www.aopoma.it (Direzione Generale - Servizio Prevenzione e Protezione);
- per l'AO di Bergamo sul sito www.hpg23.it;

L'A.O. della Provincia di Lodi e l'A.O. di Seriate comunicano che essendo le prestazioni oggetto di gara classificabili come "mera fornitura" ai sensi dell'art. 3, bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i, e valutato che l'attività presso le stazioni appaltanti sarà limitata alla consegna dei prodotti presso i magazzini Economali/Farmacia, non sono obbligate né ritengono necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), fermo restando che verrà emesso in corso d'opera qualora dovessero mutare le condizioni di espletamento della fornitura.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività svolta dall'appaltatore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dall'attività dell'appaltante o in questo documento esplicitati, la ditta appaltatrice è tenuta a comunicarli e a collaborare al completamento del DUVRI.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi a quelli indicati per il mutamento a qualsivoglia titolo delle condizioni iniziali, la parte originante principale del rischio è tenuta a garantire l'inserimento di questi nel DUVRI.

Pertanto:

☛ tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo;

☛ tale documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione e a seguito di valutazione del committente.

ART. 10 - RISCHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno materiale e immateriale subito da persone o cose in virtù dell'esecuzione della presente fornitura, anche se eseguita da terzi, e per causa di difetti ed imperfezioni del prodotto fornito o imperizia degli operatori incaricati.

La Ditta si impegna a garantire idonea copertura RC per danni materiali e non materiali a terzi e cose di terzi. Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti dalla predetta copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora la ditta aggiudicataria, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente con rivalsa nei confronti della ditta stessa.

ART. 11 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'Azienda Ospedaliera sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario

L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo all'Azienda il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla stazione appaltante copia legale dell'atto di cessione. La cessione di credito non è efficace senza espressa accettazione da parte della stazione appaltante. La cessione è irrevocabile.

L'Azienda Ospedaliera non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della suddetta notifica.

In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'affidatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'eventuale compensazione dei crediti.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG di gara e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 14 - INADEMPIENZE – PENALI

Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento della attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato volta per volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia:

- ⌚ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà applicata una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo/inadempimento,
- ⌚ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna urgente e per la sostituzione della merce non accettata sarà applicata una penale del 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento
- ⌚ In caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali
- ⌚ In caso di consegna di prodotti di qualità inferiore rispetto a quella offerta verrà applicata una penale pari al 40% del valore della prestazione non correttamente eseguita
- ⌚ In caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico degli Appalti Regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale pari variabile tra l'1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'aggiudicatario.

Le Aziende ospedaliere potranno procedere all'acquisto dei dispositivi non consegnati/sostituiti nei termini stabiliti mediante ricorso al libero mercato con conseguente addebito alla ditta inadempiente dell'eventuale maggior costo sostenuto. (questo naturalmente non vale per apparecchiature e service)

E' in ogni caso fatta la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo del presente capitolato.

ART. 15 - RISOLUZIONE – RECESSO

Le Aziende Ospedaliere potranno risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- Ⓟ reiterati inadempimenti imputabili al fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale
- Ⓟ violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito
- Ⓟ azioni giudiziarie per violazione dei diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa intentate contro l'Amministrazione ai sensi dello specifico articolo del presente capitolato
- Ⓟ mancata corrispondenza tra i prodotti offerti in sede di gara e i prodotti forniti
- Ⓟ cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda
- Ⓟ accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o di falsità dei documenti presentati nel corso della procedura di gara, nonché di cessazione dei requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del contratto
- Ⓟ cessazione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore
- Ⓟ pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore
- Ⓟ esito negativo del periodo di prova
- Ⓟ inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza
- Ⓟ gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell'Azienda e del Codice Etico degli Appalti regionali
- Ⓟ violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
- Ⓟ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifico articolo del presente capitolato
- Ⓟ accertamento di cause ostative in materia di antimafia

Le Aziende Ospedaliere hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato.
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SA di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al fornitore stesso

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione la stazione appaltante avrà la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara; nessun indennizzo è dovuto al fornitore giudicato inadempiente.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- ✓ in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- ✓ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.